

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

### Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 — Strack/Commissione

(Causa F-44/05 RENV)

*(Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale previo annullamento — Revoca dell'immunità degli agenti di un'istituzione per le parole pronunciate e gli scritti prodotti nell'ambito di un procedimento giudiziario — Nomina a un posto di capo unità — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire del candidato escluso — Autorità di cosa giudicata — Vizio di procedura — Bilanciamento dei contrapposti interessi — Ricorso per risarcimento danni — Danno morale subito a causa di un'irregolarità)*

(2013/C 46/44)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. A. Lödler e H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)

#### Oggetto

Rinvio previo annullamento — Funzione pubblica — Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell'unità «Gare d'appalto e contratti» e nomina di un altro candidato a tale posto, nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni (già T-225/05)

#### Dispositivo

- 1) La domanda di revoca dell'immunità di cui beneficiano gli agenti della Commissione delle Comunità europee, nella causa F-44/05, Strack/Commissione, è respinta in quanto irricevibile.
- 2) La domanda di risarcimento per la durata eccessiva del procedimento amministrativo volto a coprire il posto e per la durata eccessiva del procedimento precontenzioso è respinta in quanto infondata.
- 3) La decisione di nomina del sig. A e la decisione della Commissione delle Comunità europee, del 19 novembre 2004, recante rigetto della candidatura del sig. Strack al posto di capo dell'unità «Gare d'appalto e contratti» dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee sono annullate.

4) Il ricorso è respinto per il resto.

5) La Commissione europea supporterà le proprie spese nelle cause Strack/Commissione, F-44/05, Commissione/Strack, T-526/08 P, e Strack/Commissione, F-44/05 RENV ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Strack in queste stesse cause.

### Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 — Donati/BCE

(Causa F-63/09) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Personale della BCE — Denuncia per molestie morali — Indagine amministrativa — Accesso al fascicolo dell'indagine — Trasmissione del fascicolo alle persone implicate nella denuncia — Dovere di riservatezza — Rispetto dei diritti della difesa)*

(2013/C 46/45)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Paola Donati (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Feyerbacher e N. Urban, agenti, nonché B. Wägenbaur, avvocato)

#### Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento della decisione della BCE di non accogliere determinate affermazioni relative ad asserite molestie morali subite dalla ricorrente, nonché risarcimento del danno morale subito

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Donati sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 29 agosto 2009, pag. 50.